

Ai sensi del Codice dei contratti pubblici, deve ritenersi legittima la delibera di affidamento diretto e senza gara dell'appalto per la realizzazione di un sistema di telegestione e di risparmio energetico sugli impianti di illuminazione pubblica comunale

Autore: Matranga Alfredo

In: Diritto amministrativo

E' questo il principio con cui il TAR PUGLIA - LECCE, SEZ. III con sentenza 29 gennaio 2010 n. 372 ha respinto il ricorso proposto per l'annullamento del provvedimento di affidamento di diretto del servizio di telegestione e risparmio energetico sugli impianti di illuminazione pubblica.

In particolare, per il TAR l'art. 57 del d.lgs. n. 163/06 (Codice dei contratti pubblici), formulato in attuazione della disciplina comunitaria, prevede che le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, tra l'altro (v. il comma 2 lett. b), nel caso in cui "per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato". Ai sensi di tale norma, deve ritenersi legittima la delibera di affidamento diretto e senza gara alla *** Italia s.p.a. dell'appalto per la realizzazione di un sistema di telegestione e di risparmio energetico sugli impianti di illuminazione pubblica comunale, che prevede la trasformazione della rete tradizionale di illuminazione pubblica in una rete di trasporto multimediale, integrata con la rete IP (internet protocol) comunale e coniugabile con le avanzate tecnologie per il controllo energetico (telegestione e telecontrollo), motivata facendo riferimento ai diritti di privativa di cui è titolare *** Italia s.p.a. attraverso il sistema "Minos System", prodotto dalla UMPI Elettronica s.r.l. e tutelato dai brevetti europei certificati.

Ha rilevato in proposito il T.A.R. Lecce con la sentenza in commento che nella specie la *** Italia s.p.a.

risulta, in ragione dei propri diritti esclusivi sul sistema Mynos, l'unico operatore economico in grado di garantire gli obiettivi fissati dall'Amministrazione, rappresentati dal conseguimento di risparmi energetici e manutentivi attraverso moduli di telegestione e telecontrollo e, contestualmente, dalla possibilità di integrare nella rete pubblica di illuminazione una rete informativa cittadina per sviluppare la capacità e la funzionalità dei servizi comunali.

Il progetto presentava dunque un quid pluris che costituisce una peculiarità - fondata su determinati diritti di esclusiva - rispetto ad un tradizionale impianto di pubblica illuminazione.

E' stato peraltro rilevato che l'impresa ricorrente non aveva dato alcuna prova e dell'esistenza di un sistema alternativo che possa soddisfare le esigenze pubbliche esternate nella delibera comunale e della disponibilità di un sistema del genere da parte della stessa ricorrente, rimanendo una semplice petizione di principio l'asserzione dell'esistenza di "tecnologie alternative che consentano di assicurare le medesime funzionalità".

N. 00372/2010 REG.SEN.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,

Sul ricorso numero di registro generale 1738 del 2009, proposto da:

*** di ***, rappresentata e difesa dall'avv. *****, con domicilio eletto presso *****
in Lecce, via Zanardelli 7;

contro

Comune di ***, rappresentato e difeso dall'avv. M. *****, con domicilio eletto presso M. ***** in Lecce, via Zanardelli, 60;

nei confronti di

*** Italia Spa, rappresentata e difesa dagli avv. *****, *****, *****, con domicilio eletto presso ***** in Lecce, via Augusto Imperatore, 16; Umpi Elettronica Srl;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento n. 151 del 10.9.2009 della Giunta Comunale del Comune di ***;

nonché di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di *** e di *** Italia Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2010 il dott. ***** e uditi per le parti l'Avv. *****, l'Avv. *****, l'Avv. *****, l'Avv. Pellegrino;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000, in merito all'adozione di una sentenza immediata in forma semplificata;

L'impresa individuale *** propone ricorso avverso la delibera della Giunta del Comune di *** che ha approvato la proposta progettuale di *** Italia spa per la realizzazione di un sistema di telegestione e di risparmio energetico sugli impianti di illuminazione pubblica comunale.

Vengono svolti i seguenti motivi di impugnazione:

1. Violazione art. 57 D.lgs. 163/2006, carenza di presupposti per l'affidamento diretto, carenza di istruttoria; 2. Violazione art. 3 L. 241/1990, difetto di motivazione; 3. Violazione dei principi di parità di trattamento, di trasparenza, violazione delle regole concorrenziali, sviamento di potere.

Il ricorso non può essere accolto.

Attesa l'infondatezza del ricorso, il Collegio ritiene di prescindere dall'esame dell'eccezione di difetto di legittimazione a ricorrere.

Nel merito il ricorso è infondato.

Con i richiamati motivi, che possono essere oggetto di esame congiunto, viene contestata l'assenza dei presupposti di legge in virtù dei quali l'Amministrazione avrebbe potuto procedere all'affidamento diretto di un appalto in base ad una procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di gara.

La procedura negoziata costituisce un'ipotesi di ius singulare, rappresentando una deroga alla regola generale del ricorso alle procedure aperte e ristrette di cui al Codice dei Contratti Pubblici, fruibile quando l'Amministrazione manifesta un interesse effettivo all'individuazione diretta del contraente privato e, contestualmente, si presentino le condizioni oggettive e tassative stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale.

L'art. 57 del D.lgs. 163/2003, formulato in attuazione della disciplina comunitaria, prevede che le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara in ipotesi predeterminate, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o nella determina a contrarre.

Tra le ipotesi di deroga al principio generale della gara pubblica la stessa disposizione, al comma 2 lett. b), contempla il caso in cui "per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato".

Nell'ampia motivazione contenuta nell'atto impugnato viene dato effettivamente conto dell'esistenza dei presupposti di legge.

Nella delibera del 10.9.2009 il Comune espone gli obiettivi desiderati, i mezzi per ottenerli e le possibilità offerte dal mercato, indicando infine i diritti brevettuali che giustificano l'attribuzione dell'appalto

direttamente ad un operatore individuato.

L'oggetto dell'appalto è costituito dalla realizzazione di un sistema di tele gestione e di risparmio energetico relativo alla rete di illuminazione stradale.

Tra gli obiettivi l'Amministrazione individua il contenimento dei costi derivanti dall'impianto di pubblica illuminazione e lo sviluppo dei servizi comunali all'utenza.

Lo strumento per soddisfare tali obiettivi è individuato dalla Giunta Comunale in una tecnologia che consenta risparmi relativi all'impianto di pubblica illuminazione sia in termini di costi energetici che in termini di costi di esercizio; inoltre in via prospettica, il Comune valuta positivamente la possibilità di trasformare la rete tradizionale di illuminazione pubblica in una rete di trasporto multimediale, integrata con la rete IP (internet protocol) comunale e coniugabile con le avanzate tecnologie per il controllo energetico (telegestione e telecontrollo).

In tale prospettiva la rete di illuminazione pubblica, integrata in una rete multimediale, sarebbe in grado di offrire in via capillare nuovi servizi alla cittadinanza

L'Amministrazione ha dunque individuato particolari caratteristiche e requisiti tecnici che non risultano suscettibili di soddisfazione se non facendo ricorso ai diritti di privativa di cui è titolare *** spa attraverso il sistema "Minos System", prodotto dalla UMPI Elettronica srl e tutelato dai brevetti europei certificati (n. 0746183 e 0711498).

La soluzione proposta dall'impresa controinteressata, avvalendosi del proprio sistema esclusivo, consente al personale del Comune di assumere, a distanza, il pieno controllo dei quadri elettrici con conseguente risparmio sui costi di intervento e sulla spesa energetica.

Tale sistema consente infatti di dialogare a distanza attraverso un computer con ogni singolo armadio e con ogni singolo punto luminoso dislocato sul territorio comunale; attraverso la nuova tecnologia il Comune è perciò messo in condizione di misurare i consumi energetici, ridurre il flusso luminoso, diagnosticare in tempo reale eventuali guasti e determinare gli orari di accensione e spegnimento per ogni singolo punto luminoso, raggiungendo così una soglia definita di risparmio energetico e di riduzione dei costi di manutenzione.

Inoltre, tale soluzione consentirebbe di configurare la rete dei lampioni di illuminazione pubblica, con la possibile integrazione di una rete informatica, come una piattaforma di abilitazione per nuovi servizi evoluti (videosorveglianza, gestione delle emergenze, rete civica, gestione dei rifiuti).

Come rilevato nella determinazione impugnata, in virtù della disponibilità dei citati brevetti, la controinteressata *** Italia risulta "l'unica interlocutrice" per la fornitura di tale sistema di telecontrollo e di telegestione.

*** Italia risulta quindi, in ragione dei propri diritti esclusivi sul sistema Mynos, l'unico - a quanto consta dagli atti di giudizio - operatore economico in grado di garantire gli obiettivi fissati dall'Amministrazione, rappresentati dal conseguimento di risparmi energetici e manutentivi attraverso moduli di telegestione e telecontrollo e, contestualmente, dalla possibilità di integrare nella rete pubblica di illuminazione una rete informativa cittadina per sviluppare la capacità e la funzionalità dei servizi comunali.

Il progetto presenta dunque un quid pluris che costituisce una peculiarità - fondata su determinati diritti di esclusiva - rispetto ad un tradizionale impianto di pubblica illuminazione.

Si osserva al riguardo che l'impresa ricorrente non ha dato alcuna prova e dell'esistenza di un sistema alternativo che possa soddisfare le esigenze pubbliche esternate nella delibera comunale e della disponibilità di un sistema del genere da parte della stessa ricorrente, rimanendo una semplice petizione

di principio l'asserzione dell'esistenza di "tecnologie alternative che consentano di assicurare le medesime funzionalità".

Non risulta poi agli atti l'esistenza di un'ipotesi progettuale della *** - pure invocata nel ricorso - per le funzionalità programmate dal Comune, posto che lo stesso Responsabile del Settore dei Lavori Pubblici del Comune di *** attesta, con nota del 18.12.2009, che non è mai stato presentato alcun progetto da parte della stessa ditta avente ad oggetto "città digitale, rete multimediale, risparmio energetico".

Le ragioni poste a base della decisione della giunta comunale risultano dunque incensurabili; la delibera impugnata è stata adottata in presenza dei presupposti stabiliti dall'art. 57, comma 2, lett. b), D.lgs 163/2006.

In conclusione, il Collegio respinge il ricorso.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Terza Sezione di Lecce respinge il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

*****, Presidente

Ettore Manca, Primo Referendario

*****, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29/01/2010

<https://www.diritto.it/ai-sensi-del-codice-dei-contratti-pubblici-deve-ritenersi-legittima-la-delibera-di-affidamento-diretto-e-senza-gara-dell-appalto-per-la-realizzazione-di-un-sistema-di-telegestione-e-di-risparmio-ener/>